



REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DI SAGGI, ARTICOLI E CONTRIBUTI

ARTICOLO 1. ORGANI DELLA VALUTAZIONE

- 1.1. Tutti i contributi (articoli, saggi e note a sentenze o altri documenti ufficiali) da pubblicare sulla Rivista sono sottoposti all'approvazione del Comitato di Direzione.
- 1.2. I contributi destinati alle Sezioni I (Dottrina) e II (Documenti commentati) nonché, ove richiesto dall'Autore, alla Sezione III (Appunti e Rassegne) sono soggetti alla valutazione del Comitato Scientifico dei Revisori, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
- 1.3. Eccezionalmente, per gli Autori di chiara fama accademica, su motivata richiesta degli stessi, ovvero nel caso in cui i saggi proposti per la pubblicazione trattino temi di attualità o di rilevante interesse, la Direzione può esonerare singoli saggi dalla revisione esterna.

ARTICOLO 2. COMITATO SCIENTIFICO DEI REVISORI

- 2.1. Il Comitato scientifico dei Revisori è formato da un congruo numero di componenti altamente qualificati, autonomi ed indipendenti, nominati dalla Direzione fra i professori ordinari di ruolo o fuori ruolo italiani e di professori stranieri in possesso di titoli equipollenti, afferenti per la maggior parte al settore scientifico disciplinare IUS-12 (Diritto Tributario) o settore equivalente di altri Paesi, indicati in un elenco pubblicato su ogni fascicolo della Rivista e periodicamente aggiornato. I Revisori non devono rivestire cariche negli organi della Rivista né devono svolgere il ruolo di Revisore per più di altre tre riviste.



- 2.2. Possono far parte del Comitato dei Revisori anche i professori di altri settori scientifico disciplinari ma nel numero massimo del 25% dei componenti del Comitato.
- 2.3. L'attività dei Revisori è prestata su base volontaria e non è retribuita.

ARTICOLO 3. APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE

- 3.1. Tutti i contributi destinati alla pubblicazione devono essere trasmessi ai Direttori Della Rivista.
- 3.2. Ogni contributo è sottoposto a valutazione collegiale da parte della Direzione. Ogni Direttore è tenuto a valutare individualmente i contributi prima di sottoporli all'approvazione della Direzione.
- 3.3. Il Direttore proponente ed ogni altro componente della Direzione può astenersi sull'approvazione dei lavori proposti per la pubblicazione, rimettendo agli altri Direttori ogni decisione in merito.
- 3.4. La Direzione approva i lavori proposti a maggioranza dei suoi componenti. Il voto contrario deve essere motivato ed espresso per iscritto.

ARTICOLO 4. VALUTAZIONE DEI REVISORI

- 4.1. Dopo l'approvazione dei Direttori, il contributo destinato alla pubblicazione è inviato contemporaneamente a due membri del Comitato Scientifico dei Revisori individuati dai Direttori, che tengono conto delle loro specifiche competenze in relazione all'argomento trattato e garantiscono anonimato, indipendenza di giudizio e avvicendamento tra i Revisori di volta in volta interpellati.
- 4.2. I contributi sottoposti alla valutazione dei Revisori devono essere presentati in forma anonima. A tal fine, deve essere eliminata dal testo presentato alla revisione ogni indicazione idonea a identificarli.
- 4.3. I Revisori designati esprimono il proprio giudizio in ordine all'originalità o rilevanza della trattazione, alla coerenza delle argomentazioni, alla attenzione critica per la letteratura sul tema trattato, al livello di comprensibilità ed agli altri parametri qualitativi comunemente adottati dalla comunità scientifica.
- 4.4. I Revisori devono esprimere il proprio giudizio entro 20 giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dalla Direzione della Rivista. Decorso questo termine, la Direzione invia al Revisore un sollecito scritto. La Direzione della



Rivista, in via eccezionale, può considerare la mancata risposta al sollecito nel termine di ulteriori giorni dieci come giudizio favorevole alla pubblicazione.

- 4.5. I Revisori possono esprimere una valutazione positiva, negativa o positiva subordinata a ulteriori interventi da parte degli autori. Gli Autori sono informati tempestivamente dell'esito della revisione, fermo restando l'anonimato del revisore.

ARTICOLO 5. VALUTAZIONE FINALE DELLA DIREZIONE

- 5.1. All'esito della valutazione critica o negativa da parte di uno dei Revisori ciascun contributo è sottoposto al definitivo giudizio collegiale della Direzione.
- 5.2. La Direzione, in caso di valutazione critica, sospende la pubblicazione del contributo in attesa degli ulteriori interventi richiesti dai Revisori.

ARTICOLO 6. PUBBLICITÀ DELLA VALUTAZIONE

- 6.1. La Rivista pubblica su ogni fascicolo e sul suo sito web la composizione aggiornata del Comitato Scientifico dei Revisori.
- 6.2. L'esito favorevole della revisione è riportato in una nota al titolo dell'articolo.
- 6.3. Il presente Regolamento ed ogni sua successiva modifica sono pubblicati sul sito web della Rivista di Diritto Tributario Internazionale.